



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE II

SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE ABITATIVE E DEL LAVORO - SPORT

DETERMINAZIONE N. 7 del 31/01/2018

Raccolta Ufficiale

N. 64

Del 16/03/2018

OGGETTO: Assegno ANF (Nucleo Tre Figli). Accertamento aventi diritto ai sensi dell' art. 65 L. 448/98 - Anno 2017.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con Legge n. 448/98 e ss.mm.ii. è stato istituito un fondo da destinare alla concessione di un assegno ai nuclei con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati

Visti:

- l'art. 65 della succitata Legge, che prevede la concessione di un assegno Nucleo Tre figli
 - il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21 dicembre 2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni maternità e per il nucleo familiare" come modificato dal decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 337 del 25 maggio 2001;
- la circolare della Direzione Centrale INPS, recante prestazioni a sostegno del reddito indicante la rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici;

Visto l'art. 9, commi 2 del D.M. 15/07/1999 n. 306, che prevede il pagamento del contributo suddiviso in due semestri da parte dell'INPS dei benefici concessi;

Dato atto che in materia è in capo ai Comuni la titolarità concessiva o di diniego dello assegno di maternità, mentre l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale viene indicato come ente erogatore;

Dato atto, altresì, che i controlli concernenti le dichiarazioni e autocertificazioni presentate per la concessione dell'assegno di nucleo tre figli competono all'Ente concessore, come disposto dall'art. 18 del DPCM n. 452 del 21/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le n. 31 domande pervenute al protocollo generale dell'Ente, volte ad ottenere la concessione dell'assegno afferente al nucleo familiare;

Verificata la corretta compilazione delle stesse, la completezza della documentazione allegata, l'avvenuta presentazione nei termini di legge, nonché i calcoli delle situazioni economiche;

Dato atto che dalla istruttoria condotta da parte del competente Ufficio dei Servizi Sociali nonché dal calcolo per la determinazione del diritto alla prestazione con conseguente importo spettante, effettuato a mezzo del portale INPS, è risultato quanto di seguito:

n .30 domande risultano ammissibili alla successiva fase dell'inoltro telematico;
n 2 istanze risultano non idonee per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge,

Dato atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegno di spesa in quanto, ai sensi degli articoli 65 della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'erogazione afferente il nucleo familiare provvederà l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

Preso atto che le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili dall'INPS al Comune via web;

Visto il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

;

DETERMINA

1. di approvare l'elenco degli aventi diritto alla concessione dell'assegno del nucleo familiare anno 2017 composto da n. 30 beneficiari, i cui nominativi, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, sono indicati in apposito distinto elenco agli atti d'ufficio;

2. di dare atto che n. 2 domande risultano inammissibili per mancanza dei requisiti previsti dalla legge;

3. di concedere ai suddetti 30 istanti i benefici economici del nucleo familiare;

4. di dare atto che sono state trasmesse per via telematica all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ente cui compete il pagamento dell'assegno al nucleo familiare dal Comune, i dati necessari per consentire la liquidazione dello stesso, da attuarsi secondo le modalità scelte dagli aventi diritto all'atto di presentazione delle domande;

5. di dare atto che prima della trasmissione telematica al portale INPS, l'Ufficio Servizi Sociali, ha effettuato controlli sulle condizioni economiche, in specifico sulle attestazioni ISEE, allegate alle istanze presentate dai beneficiari di cui al predetto elenco, e ha proceduto inoltre, ai controlli anagrafici a mezzo di consultazione del programma CIVILIA, presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, al fine verificare la veridicità afferente la composizione dei nuclei familiari dichiarata dagli istanti;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto, ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'erogazione degli assegni di maternità e degli assegni nucleo familiare provvederà l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
dr.ssa Monica Palma Mancini

Il Responsabile del Settore II
f.to dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 399

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Cosimo CARDONE

Castellana Grotte, 16/03/2018